



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE N. 19 DEL 20.03.2017

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE STRADALE D'ALTA QUOTA E SENTIERISTICA DELLA VALLE DI SUSA E CHISONE. OMOLOGAZIONE.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Premesso che la presente deliberazione considera iniziative a favore del territorio della Valle di Susa e della Val Chisone in relazione ai seguenti Enti:

- Unione Montana Alta Valle di Susa:

Comune di Bardonecchia, Comune di Chiomonte, Comune di Exilles, Comune di Giaglione, Comune di Gravere, Comune di Meana di Susa, Comune di Oulx, Comune di Salbertrand, Comune di Moncenisio;

- Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea:

Comune di Cesana Torinese, Comune di Claviere, Comune di Pragelato, Comune di Sauze di Cesana Comune di Sauze d'Oulx, Comune di Sestriere;

- Comune di Fenestrelle, Comune di Roure, Comune di Usseaux, appartenenti all'Unione Montana Valli Chisone e Germanasca;
- Comune di Susa, appartenente all'Unione Montana Valle Susa;

e che soo espressamente partecipi anche:

- la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino);
- l'Ente di Gestione delle Aree Protette e delle Alpi Cozie;
- il Consorzio Forestale Alta Valle Susa;
- il C.A.I. - Club Alpino Italiano;

Considerato che gli enti sopra indicati si sono aggregati in quanto intendono collaborare per l'attuazione di iniziative comuni di valorizzazione degli itinerari montani.

Lo straordinario patrimonio di strade bianche e militari, di sentieri e di fortificazioni in quota all'interno di un'area ad alto valore naturalistico, crea un reticolo che dalle Valli di Susa e Chisone sale sino alle montagne olimpiche. Flussi di turismo motorizzato, di cicloturismo ed escursionistico a piedi e a cavallo, rappresentano una effettiva risorsa per la notevole frequenza dei luoghi sia da parte di italiani sia da parte di europei. La libera circolazione motorizzata sulle strade sterrate di montagne della Valle di Susa e Chisone attualmente non è soggetta ad un sistema di regolamentazione integrato che tenga conto delle legittime esigenze di tutti gli altri molteplici fruitori.

Ritenuto che sia prerogativa delle pubbliche amministrazioni intervenire con "politiche di sistema", che coinvolgono componenti pubbliche, associative private presenti sul territorio, adottando indirizzi strategici comuni;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla registrazione e classificazione della sentieristica per creare itinerari escursionisti secondo quanto definito dalla legge regionale n. 12 del 18.2.2010, sulla base:

- della regia in materia di promozione turistica e sportiva assunta fin dall'anno 2003 dalla Provincia di Torino nell'ambito della regolamentazione della strada dell'Assietta (SP172 ed SP 173) ;
- dell'esperienza del gruppo di lavoro impostato dal Comune di Sestriere nel 2012 in relazione ad uno studio di fattibilità per il progetto denominato “Alpi Motor Resort” mirante a proporre pacchetti turistici dedicati al turismo motorizzato a due e quattro ruote in itinerari specifici ed appetibili, in particolar modo nella stagione estiva ed autunnale (non considerando le strade sterrate come un terreno di gara sportiva, ma tendendo fermamente a preservare l'ambiente montano);
- della volontarietà del Coordinamento “Noi Nelle Alpi”, nato nel 2014 da Associazioni sportive, culturali, ambientaliste per difendere la montagna e promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile e che ha prodotto un progetto denominato “Alpi per Tutti” basato su un uso della viabilità d'alta quota che integri le esigenze dei diversi fruitori (escursionisti, ciclisti, equituristi, turisti motorizzati ecc.);

Visti:

- l'art. 15 legge 7.8.1990 n. 241 che dispone: *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;*
- la legge regionale 18.2.2010 n. 12 sul recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte;
- gli articoli 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14-15 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 12/2010 relativi alle modalità di registrazione di percorsi ed itinerari nella rete regionale e alla classificazione fisica e qualitativa degli itinerari escursionisti;
- la determinazione dirigenziale n. 1510 del 26.5.2014 con cui la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste emette disposizioni procedurali per la registrazione e classificazione di percorsi e itinerari nel catasto escursionistico in esecuzione alla normativa predetta.

Dato atto che la suddetta determinazione dirigenziale n. 1510 del 26.5.2014 stabilisce che ai fini della registrazione e della valorizzazione degli itinerari escursionisti sia stipulato un accordo tra i Comuni i cui territori sono attraversati dagli stessi itinerari con l'individuazione di un soggetto capofila proponente la registrazione alla Regione Piemonte. Sono titolati a proporre la registrazione di percorsi escursionisti i soggetti indicati dall'articolo 10 della legge regionale 12/2010 ovvero Province, ex Comunità Montane, Unioni di Comuni Montani e Collinari, Comuni per i territori che non ricadono in una forma associativa, Enti di Gestione delle Aree Protette;

Rilevato che tutti i soggetti indicati nel precedente primo comma hanno siglato l'allegato *Protocollo d'intesa per la valorizzazione della rete stradale d'alta quota e sentieristica della Valle di Susa e Chisone*, il cui testo risponde pienamente alle esigenze del territorio e alle linee programmatiche degli Enti che necessitano di potenziare, mediante azione progettuale di disciplina e di chiarificazione, l'uso della risorsa turistica montana in maniera ecletticamente sostenibile.

Infatti tutti soggetti firmatari si impegnano ad un coordinamento delle rispettive iniziative per la valorizzazione turistica delle aree oggetto del protocollo d'intesa (in particolare il Sentiero Balcone con i collegati Tour Ambin, Tour Chaberton, Tour Tabor e il Sentiero del Plaisentif), perseguendo politiche sostenibili volte da un lato a sviluppare economie per le comunità locali e dall'altro lato a tutelare le risorse naturali per evitare il loro depauperamento;

Considerato che il Protocollo di intesa non comporta contestuale assunzione di impegni finanziari da parte degli Enti aderenti in quanto le risorse finanziarie e la relativa ripartizione saranno definite nel tavolo di concertazione politico-istituzionale e costituiranno, previa deliberazione di approvazione da parte dei sottoscrittori interessati, un'integrazione del protocollo stesso;

Rilevato che il Comune di Usseaux assume il ruolo di capofila, con il compito di coordinamento amministrativo e gestione delle risorse;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato *Protocollo d'intesa per la valorizzazione della rete stradale d'alta quota e sentieristica della Valle di Susa e Chisone*, composto da n. 17 articoli, che delinea principi e reciproci impegni per riequilibrare gli impatti territoriali derivanti dall'uso costante e non ancora riorganizzato delle strade e dei sentieri di montagna, omologando la sottoscrizione resa per conto di questo Ente dall'esponente munito di poteri di legale rappresentanza;

Considerato che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213 da parte del Responsabile del servizio tecnico quale settore proponente;

Visto l'art. 42 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- 1° comma, sulla competenza consiliare per indirizzi e controllo politico-amministrativo
- 2° comma, lettera "c" sulla competenza per l'approvazione di *convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia*;

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE PER ALZATA DI MANO CHE DA' IL SEGUENTE RISULTATO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:

- presenti: n.
- astenuti: n.
- votanti: n.
- voti favorevoli: n.
- voti contrari: n.

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare l'allegato *Protocollo d'intesa per la valorizzazione della rete stradale d'alta quota e sentieristica della Valle di Susa e Chisone*, composto da n. 17 articoli, che delinea principi e reciproci impegni per riequilibrare gli impatti territoriali derivanti dall'uso costante e non ancora riorganizzato delle strade e dei sentieri di montagna;

3) di omologare la sottoscrizione resa per conto di questo Ente dall'esponente munito di poteri di legale rappresentanza in aderenza ai principi di politica amministrativa ricordati in premessa.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSÀ

Vista l'urgenza del precedente contestuale atto, per garantirne le azioni di cooperazione inter-istituzionale,

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE PER ALZATA DI MANO CHE DA' IL SEGUENTE RISULTATO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:

- presenti: n.
- astenuti: n.
- votanti: n.
- voti favorevoli: n.
- voti contrari: n.

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per garantirne le azioni di cooperazione inter-istituzionale.